Associazione di Promozione Sociale "PINO VERDE"
V.lo Pasquatto, 1 – 35020 PONTE SAN NICOLO' (PD) - **Tel:** 353 405 9321
e-mail: associazionepinoverde@gmail.com - **Pec:** associazione.pinoverde@pec.ancescao.it
CF: 92067970282 - IBAN: IT68 Y010 3062 7700 0000 1898 040
Sito: http://www.pinoverde.it - **Facebook:** associazione pino verde
Iscritta: Albo comunale delle Associazioni N° 14 - **RUNTS:** N° 79683 del 15/11/2022

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE.

Art. 1 - Premessa
Il presente Regolamento, emanato *ex* art. 25 dello Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) "Pino Verde", di seguito denominata "Associazione", disciplina i criteri e le modalità di elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vicepresidente dell'Associazione.
Per gli aspetti non espressamente contemplati dal presente Regolamento si rimanda allo Statuto dell'Associazione e/o a disposizioni normative.

Art. 2 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è un organo sociale dell'Associazione: esso è composto da 9 membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati, tenuto conto anche delle differenze di genere.
Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi; in taluni casi previsti dal presente Regolamento, la durata del Consiglio Direttivo può essere inferiore ai 4 anni.

Art. 3 – Assemblea degli associati
L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati: tra i suoi compiti vi è la nomina, nonché la revoca, dei componenti degli organi sociali, quindi del Consiglio Direttivo.
L'elettorato attivo spetta a tutti gli associati che siano persone fisiche e che siano in possesso, al momento della convocazione dell'Assemblea, contemporaneamente dei requisiti di seguito descritti:

- avere compiuto la maggiore età (18 anni);
- essere iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro degli associati;
- essere in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 4 – Convocazione dell'Assemblea degli Associati
Il Presidente dell'Associazione deve procedere alla convocazione dell'Assemblea degli Associati per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, secondo quanto stabilito dallo Statuto.
La convocazione dell'Assemblea, contenente l'indicazione del giorno, del luogo, dell'orario di apertura delle operazioni di voto e delle modalità generali della consultazione elettorale, viene effettuata secondo le modalità stabilite dall'art. 11 dello Statuto, almeno 45 giorni prima della scadenza del Consiglio Direttivo in carica, nel caso di scadenza naturale.
Nell'ipotesi contemplata dall'art. 18, ultimo comma del presente Regolamento, la convocazione dell'Assemblea, con le medesime modalità di cui al comma precedente, dovrà avvenire entro 15 giorni dalle dimissioni o dalla dichiarazione di decadenza.

Art. 5 - Commissione elettorale.
Il Consiglio Direttivo, al fine di garantire trasparenza e imparzialità nello svolgimento di tutte le operazioni elettorali finalizzate all'elezione del Consiglio Direttivo, deve procedere alla nomina dei componenti della Commissione elettorale, formata da n. 3 (tre) componenti, scelti anche tra i non associati, uno dei quali avrà il ruolo di Presidente e due di scrutatore: la proposta dei nominativi dei componenti della Commissione è di competenza del Presidente dell'Associazione.
Non possono essere proposti e nominati componenti della Commissione elettorale i consiglieri in carica, i

consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, né i candidati alle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo. La nomina della Commissione elettorale deve avvenire almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione dell'Assemblea, nel caso di scadenza naturale del mandato del Consiglio Direttivo, oppure contestualmente alla convocazione dell'Assemblea nel caso previsto dall'art. 18, ultimo comma.

La Commissione elettorale svolge le funzioni di seguito descritte:

- verifica la sussistenza dell'elettorato attivo degli associati: a tal fine, il/la Segretario/a dell'Associazione deve fornire alla Commissione Elettorale l'elenco degli associati aventi diritto al voto;
- verifica la sussistenza dell'elettorato passivo dei candidati associati al momento della presentazione della candidatura;
- decide sui ricorsi presentati dai candidati alla carica di componente del Consiglio Direttivo;
- svolge le funzioni descritte all'art. 7;
- dichiara la decadenza di tutte le candidature presentate nell'ipotesi in cui, scaduti i termini per la presentazione delle candidature stesse, il numero dei candidati sia inferiore a 9;
- verifica le deleghe durante le votazioni;
- verifica il regolare svolgimento delle votazioni;
- svolge tutte le altre operazioni elettorali finalizzate all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo;
- redige, a firma del Presidente della Commissione, il verbale relativo alle operazioni di scrutinio, al termine della chiusura del seggio elettorale;
- pubblica il verbale con i risultati delle votazioni.

Nelle operazioni elettorali, la Commissione elettorale può essere assistita dal/la Segretario/a dell'Associazione.

Art. 6 - Presidente della Commissione elettorale

Il Presidente della Commissione elettorale svolge le funzioni di seguito descritte:

- autentica le schede elettorali oppure provvede a farle autenticare da uno scrutatore;
- consegna agli associati elettori *ex* art. 3, 2° comma, le schede di cui al punto precedente;
- sovrintende allo spoglio delle schede ad opera degli scrutatori;
- provvede alla sottoscrizione del verbale relativo ai risultati delle elezioni del Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Candidatura alla carica di componente del Consiglio Direttivo.

Gli associati dell'A.P.S., per poter presentare la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio Direttivo, devono essere in possesso contemporaneamente dei requisiti di seguito descritti:

- avere compiuto la maggiore età (18 anni);
- essere iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro degli associati;
- essere in regola con il pagamento della quota associativa;
- essere esenti da condanne penali ovvero da procedimenti penali in corso.

L'associato avente diritto deve presentare, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal presente Regolamento, il modello denominato "Candidatura alla carica di componente del Consiglio Direttivo", pubblicato nel sito internet dell'Associazione nella sezione denominata "Modulistica" oppure messo a disposizione dal/la Segretario/a negli orari di apertura dell'Associazione.

La presentazione della candidatura, debitamente sottoscritta, deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo e deve avvenire secondo **una** delle seguenti modalità:

- con consegna a mano presso la sede e negli orari di apertura dell'Associazione;
- via posta: con raccomandata con a/r;
- via PEC al seguente indirizzo PEC: associazione.pinoverde@pec.ancescao.it;
- via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: associazionepinoverde@gmail.com

entro e non oltre il decimo (10°) giorno precedente la data di convocazione dell'Assemblea degli Associati.

La presentazione della candidatura sarà considerata inammissibile dalla Commissione elettorale nei seguenti casi:

- mancanza dei requisiti stabiliti dal presente articolo al 1° comma.
- mancato rispetto del termine di cui al comma precedente;
- mancata presentazione secondo le modalità stabilite nell'elenco di cui al comma precedente;

Nel caso previsto dall'ultimo comma, il 2° e il 3° comma del presente articolo non troveranno applicazione.
La Commissione elettorale, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle candidature e dichiarata l'ammissibilità delle medesime entro il settimo (7°) giorno precedente la convocazione dell'Assemblea, provvede alla redazione di un elenco dei candidati: i nominativi degli ammessi saranno estratti a sorte durante una seduta pubblica, della quale verrà data opportuna comunicazione nel sito internet e nella bacheca dell'Associazione e alla quale potranno assistere tutti gli associati.
L'elenco definitivo dei candidati ammessi alla consultazione elettorale e l'elenco dei candidati esclusi saranno pubblicati entro il quinto (5°) giorno precedente alla data di riunione dell'Assemblea all'interno del sito internet e nella bacheca dell'Associazione: la pubblicazione vale come notifica ai candidati.
I candidati non ammessi potranno esperire ricorso in forma scritta alla Commissione elettorale entro un (1) giorno dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma precedente: la Commissione dovrà giudicare in merito al ricorso entro due (2) giorni dalla data stabilita per la riunione dell'Assemblea e pubblicare, nel caso di accoglimento del ricorso, l'elenco degli ammessi alla consultazione elettorale.
Nel caso in cui, scaduti i termini per la presentazione delle candidature, il numero dei candidati sia inferiore a 9, tutte le candidature presentate saranno dichiarate decadute dalla Commissione elettorale, che dovrà darne immediata comunicazione nel sito internet e nella bacheca dell'Associazione: l'Assemblea potrà eleggere, pertanto, all'interno del Consiglio Direttivo qualunque associato abbia i requisiti di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 8 - Ritiro della candidatura
Il ritiro della candidatura deve essere effettuato mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo:

- inviata via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: associazionepinoverde@gmail.com

oppure

- presentata a mano presso la sede e negli orari di apertura dell'Associazione.

Art. 9 – Seggio elettorale
La Commissione elettorale, per le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo, deve procedere all'insediamento, presso la sede indicata nella comunicazione di convocazione dell'Assemblea, di un seggio elettorale con apertura ad orario continuato e indicativo dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Art. 10 – Modalità di votazione, scheda di votazione e urna elettorale
La votazione si svolge a scrutinio segreto.
La Commissione elettorale, a seguito dell'identificazione dell'associato avente diritto di voto e del ritiro di eventuali deleghe in suo possesso, così come stabilito *ex* art. 13 dello Statuto per la seconda convocazione dell'Assemblea, deve consegnare ad esso una scheda elettorale per sé e una per ogni eventuale delega validata dalla Commissione stessa.
La scheda elettorale riporta i nomi dei candidati alla carica di componente del Consiglio Direttivo; nel caso in cui si verifichi la situazione prevista dall'art. 7, ultimo comma, all'interno della scheda non sarà riportato alcun nome dei candidati e l'Assemblea potrà eleggere qualunque associato che abbia i requisiti descritti all'art. 7, 1° comma, attraverso l'indicazione del nome all'interno della scheda, fermo restando il numero massimo di preferenze di cui al comma successivo.
L'associato elettore potrà indicare nella scheda elettorale, attraverso l'apposizione del segno "X" a fianco del nome del/lla candidato/a prescelta, un numero di preferenze di candidati/e non superiore a 2 (due) e di genere diverso.
A seguito della votazione, la scheda elettorale, sia personale che per delega, deve essere consegnata a un membro della Commissione Elettorale, che provvederà ad inserirla nell'apposita urna, conservata sigillata e intatta fino all'inizio dello scrutinio.

Art. 11 – Nullità e annullamento della scheda di votazione. Annullamento delle preferenze
La scheda di votazione contenente segni, scritte od ogni altro elemento che possa rendere riconoscibile

l’elettore sarà considerata nulla.
La scheda di votazione, all’interno della quale non sia stata rispettata la differenza di genere, sarà annullata.

Art. 12 - Operazioni di scrutinio
Nella sede della riunione dell’Assemblea degli associati e immediatamente successivamente alle votazioni, la Commissione elettorale deve provvedere alle operazioni di scrutinio delle schede di votazione.
Alle operazioni di scrutinio possono assistere gli associati, che possono essere allontanati dal Presidente della Commissione nel caso di turbativa.
Con riferimento all'elenco dei candidati, la Commissione deve:

- assegnare a ogni candidato un (1) punto per ogni voto validamente espresso all’interno della scheda di votazione;
- redigere, al termine delle operazioni di scrutinio, un elenco sulla base delle preferenze assegnate agli associati votati alla carica di componente del Consiglio Direttivo: risulteranno eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero di preferenze, fino al raggiungimento del numero di 9 (nove) componenti.

La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al precedente comma, provvede alla redazione del verbale con i risultati delle votazioni e sottoscritto dal Presidente.

Art. 13- Parità di voti
Qualora due o più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulterà eletto il candidato anagraficamente più giovane.

Art. 14 - Pubblicazione del verbale
Alla conclusione delle operazioni di scrutinio, la Commissione elettorale provvederà a pubblicare, all’interno del sito internet e nella bacheca dell’Associazione, il verbale con i risultati delle votazioni: la pubblicazione vale come notifica ai candidati.

Art. 15 - Ricorso
I candidati che contestino le preferenze attribuite, possono proporre ricorso alla Commissione Elettorale entro 5 (cinque) giorni dalla data del verbale.
La Commissione deve decidere in merito al ricorso entro i successivi 5 (cinque) giorni e procedere con la pubblicazione, all’interno del sito internet e nella bacheca dell’Associazione, delle risultanze del ricorso e dell’elenco degli associati in ordine di preferenza: la pubblicazione vale come notifica.

Art. 16 - Insediamento del nuovo Consiglio
Il nuovo Consiglio Direttivo entra in carica decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del verbale.
Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di cui sopra e l’entrata in carica del nuovo Consiglio Direttivo, resta in carica il Consiglio Direttivo uscente, che può compiere soltanto gli atti di ordinaria amministrazione.
Entro 2 (due) giorni dall’insediamento oggetto del presente articolo, il Presidente o il Vice Presidente uscente dell’Associazione, convoca i componenti del nuovo Consiglio Direttivo per il passaggio delle consegne: in tale occasione, oltre alla consegna obbligatoria delle chiavi della sede dell’Associazione, dovranno essere messe a disposizione dei nuovi Consiglieri tutte le informazioni relative all’intera organizzazione dell’Associazione.

Art. 17 - Presidente e Vicepresidente
Il candidato che tra i 9 (nove) eletti abbia conseguito il maggior numero di consensi assumerà la carica di Presidente dell’Associazione.
Il candidato di altro genere, che abbia conseguito il maggior numero di voti immediatamente dopo il Presidente, assumerà la carica di Vicepresidente.
Art. 18 - Dimissioni del Consigliere

Le dimissioni dalla carica di componente del Consiglio Direttivo devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, che deve riunirsi entro i successivi 15 (quindici) giorni per provvedere alla sostituzione.
Le dimissiono sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
Il Consiglio provvede alla surroga del Consigliere dimissionario con il primo dei non eletti, che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato naturale del Consiglio in carica.
Nel caso di dimissioni da parte di più Consiglieri, ed esclusa l'ipotesi di cui all'ultimo comma del presente articolo, il Consiglio Direttivo scorrerà la lista dei candidati non eletti, al fine di provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari.
In assenza delle condizioni di cui al 3° e 4° comma, il Consiglio Direttivo provvederà alla surroga del/i Consigliere/i dimissionario o dimissionari con la cooptazione di uno o più associato/i avente/i il diritto di elettorato passivo: la cooptazione dovrà essere validata dall'Assemblea alla prima convocazione utile.
Nel caso di dimissioni simultanee di almeno 5 (cinque) componenti del Consiglio Direttivo, dovrà essere convocata l'Assemblea secondo i termini stabiliti dall'art. 4, 4° comma del presente Regolamento.

Art. 19 - Premorienza del Consigliere
Nel caso di premorienza di un Consigliere, il Consiglio Direttivo deve riunirsi entro 15 (quindici) giorni dalla conoscenza dell'evento, per provvedere alla surroga secondo le modalità stabilite nell'articolo 18.

Art. 20 - Decadenza del Consigliere
Il Consigliere può giustificare la propria assenza alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante comunicazione al Presidente dell'Associazione, che ne deve dare notizia anche ai fini dell'inserimento nel verbale.
Qualora un Consigliere sia rimasto assente per 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, senza fornire alcuna giustificazione dell'assenza, il Presidente dell'Associazione può proporre la decadenza del Consigliere: la proposta deve essere comunicata per iscritto al Consigliere interessato, al fine di consentirgli di fare valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente eventuali documenti probatori entro il termine di sette (7) giorni dalla comunicazione della proposta di decadenza.
Il Presidente, alla scadenza del termine dei 7 (sette) giorni, deve convocare l'assemblea degli Associati, la quale, nel caso in cui ritenga infondate le ragioni esposte dal Consigliere, dispone a maggioranza dei presenti la decadenza e procede alla surroga del Consigliere decaduto, secondo le modalità di cui all'art. 18.

Art. 21 - Dimissioni del Presidente
Le dimissioni dalla carica di Presidente devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
Al Presidente dimissionario subentrerà il Vice Presidente che assumerà, così come previsto dallo Statuto, i poteri del Presidente.
Nel caso in cui il Presidente si dimetta anche dalla carica di Consigliere, troverà applicazione l'art. 18 del presente Regolamento.

Art. 22 - Dimissioni del Vice Presidente
Le dimissioni dalla carica di Vice Presidente devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo,
Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
Nel caso in cui il Vice Presidente si dimetta anche dalla carica di Consigliere, troverà applicazione l'art. 18 del presente Regolamento.

Il Consiglio approva il Regolamento con voto unanime. Il presente Regolamento entra in vigore in data odierna 11/02/2020.